

## VERBALE DI INCONTRO SINDACALE nr. 2 in riferimento all'Accordo del 30/03/2020

Addi, 29 Aprile 2020, si sono incontrate con collegamento in via telematica in forma di videoconferenza:

- Bestseller Stores Italy S.p.A., con sede legale in Via Braglia, 21 in Castel S.Pietro Terme (BO), P.Iva/C.F.: 03014391209, rappresentata dal Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Bjørn Iversen, assistito dal Consulente Aziendale Sig. Luca Casadio, di seguito anche "BESTSELLER"

e

- Fisascat CISL, Sede Nazionale, Via dei Mille, 56 – 00185 Roma, rappresentata dal Sig. Dario Campeotto, di seguito anche "OO.SS.";

- Uiltucs UIL, Sede Nazionale, Via Nizza, 128 – 00198 Roma, rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu, di seguito anche "OO.SS.";

- Filcams CGIL, Sede Nazionale, Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma, rappresentata dal Sig. Emanuele Ferretti, di seguito anche "OO.SS.".

Congiuntamente anche "le Parti".

### PREMESSO CHE:


- in data 30 marzo 2020 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo per la richiesta di accesso di BESTSELLER al trattamento di CIGD ai sensi dell'art.22 del D.L. 18/2020 che qui si richiama integralmente;
- in data 17 aprile 2020, integrando il summenzionato accordo, BESTSELLER comunicava alle OO.SS. la procedura attivata per assistere i propri dipendenti nel frangente di applicazione della CIGD;
- le Parti, per un aggiornamento sulle evoluzioni della procedura attivata da BESTSELLER e proseguire nel dialogo per la continuazione di ricorso alla CIGD, concordavano un nuovo incontro in data odierna, 29 aprile 2020, alle ore 11,00;
- a valle dell'accordo 30 marzo 2020 e dell'integrazione 17 aprile 2020, veniva emanato il DPCM 26/04/2020 che prevedeva, in continuità con i precedenti DPCM, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fino al 17 maggio 2020 incluso;
- la legge n. 27 del 24/04/2020, di conversione del D.L. 18/2020, ha modificato l'art. 22 dispensando i datori di lavoro che hanno sospeso l'attività in ottemperanza ai DPCM emanati contro l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dal raggiungimento dell'accordo con le OO.SS.

tutto ciò premesso:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo;
- 2) BESTSELLER ha proceduto ad aggiornare le OO.SS. nel merito dei riscontri e delle domande ricevute alla data del 28 aprile 2020, dai propri dipendenti in relazione alle misure di

29 Aprile 2020

Pag. 1





supporto di cui al punto 3) dell'integrazione 17 aprile 2020 dell'accordo del 30 marzo 2020, illustrando che:

1. Con riferimento al punto 1. sono state presentate dai lavoratori dipendenti di BESTSELLER agli Istituti bancari nr. 23 domande, ai sensi della Convenzione tra ABI e Parti Sociali in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale al reddito di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020.  
Tutte le domande risultano a tutt'oggi in attesa di esito o prive di esito positivo, con particolare motivazione riconducibile a richiesta di evidenze documentali da parte degli Istituti bancari – peraltro provenienti da sistemi di generazione automatica di email anonime di risposta – e non perfezionabili, quali nello specifico il modello INPS "SR41". Ciò detto, BESTSELLER continua ad assicurare piena assistenza ai lavoratori richiedenti, favorendo anche la propria interlocuzione diretta con gli Istituti bancari, al fine di accelerare e promuovere con gli stessi i termini di cui alla Convenzione sopra richiamata.
2. Con riferimento al punto 2., BESTSELLER ne ha promosso e diffuso attivamente la possibilità di ricorrervi, e risultano presentate dai lavoratori dipendenti nr. 37 richieste di anticipo della 14ma mensilità (ratei maturati al 30/04/2020) e nr. 25 richieste di anticipo della 14ma e della 13ma mensilità (ratei maturati al 30/04/2020), per un totale di nr. 62 richieste.  
BESTSELLER conferma che darà corso a tutte le richieste prevedendo l'erogazione con le spettanze riferite al corrente mese di aprile.
3. BESTSELLER comunica, inoltre, che al fine di limitare i disagi ai propri lavoratori dovuti alle impreviste complicazioni generatesi per i medesimi nelle richieste di anticipo delle integrazioni salariali agli Istituti bancari, provvederà ad anticipare le spettanze riferite al mese di aprile 2020, effettuando i relativi bonifici entro il giorno 4 maggio 2020.
4. Con riferimento alla prosecuzione della sospensione dell'attività di commercio al dettaglio decretata dal DPCM 26/04/2020 fino al 17 maggio incluso, BESTSELLER comunica che prevederà il ricorso alla CIGD ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020, oltre al preventivato termine del 30 aprile 2020, e ad esaurimento delle 9 settimane previste per riduzione e/o sospensione a zero ore, compatibilmente con l'aumento, o la riduzione, dell'attività lavorativa. Preso atto della nuova formulazione dell'art.22 determinata in sede di conversione in legge del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), BESTSELLER conferma la propria disponibilità a mantenere un percorso di condivisione con le OO.SS. delle proprie determinazioni in funzione della situazione emergenziale in corso.
5. le OO.SS., danno atto della disponibilità di BESTSELLER e delle informazioni ricevute, tali da giustificare la proroga del ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga CIGD, ai sensi dell'art. 22 del D.L. nr. 18/2020, per tutti i lavoratori interessati dalla sospensione a zero ore/riduzione dell'attività lavorativa previsti nell'accordo 30 marzo 2020.
6. la proroga di cui al punto che precede sarà presentata da BESTSELLER per ricorrere dal **1 maggio 2020 al 17 maggio 2020** al trattamento CIGD in favore dei lavoratori, comunque fino a un massimo di 9 (nove) settimane tenuto conto delle settimane già utilizzate ai sensi dell'accordo 30 marzo 2020. Le Parti inoltre convengono sin d'ora che il predetto periodo potrà essere prorogato, ovvero rinnovato, sulla base di specifici provvedimenti pubblici ed interventi normativi che verranno emanati al

29 Aprile 2020



Pag. 2



persistere dell'emergenza epidemiologica, per le conseguenze generate sulle attività di BESTSELLER.

Visto quanto sopra, e consapevoli delle necessarie evoluzioni normative che l'emergenza epidemiologica comporterà, anche al fine di monitorare periodicamente gli sviluppi delle intese intercorse, nonché per verificare la congruità della previsione di ricorso alla CIGD entro il 17 maggio 2020, le Parti concordano di incontrarsi nuovamente, in forma di videoconferenza, in data 15 maggio 2020 alle ore 11,00.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per BESTSELLER: **BESTSELLER STORES ITALY S.p.A.**


Bjørn Iversen

Assistito da:  
Luca Casadio


Via Braglia n. 21  
40024 CASTEL S. PIETRO TERME (BO)  
C.F. n. 03014391209  
iscrizione REA BO n° 484853  
iscrizione Reg. Imprese BO n° 03014391209  
Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.




Per le OO.SS.:



(Fisascat CISL)



(Uiltucs UIL)



(Filcams CGIL)